

Legge regionale 6 settembre 1983, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale n. 43/1982, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nella allegata tabella «A» in base alle risultanze accertate in chiusura dell'esercizio 1982.

Art. 2

Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella 1 annessa alla legge 31 gennaio 1983, n. 7 di approvazione del bilancio, come integrata dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 34 e dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 36, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza L.	Cassa L.
Variazioni in aumento	416.220.065.270	474.761.920.816
Variazioni in diminuzione	26.463.287.034	33.618.083.760
Variazione netta	389.756.778.236	441.143.837.056

come da allegata tabella «B», variazione al bilancio parte entrate.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, come integrata dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 34 e dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 36, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza L.	Cassa L.
Variazione in aumento	413.231.888.071	523.192.875.935
Variazione in diminuzione	23.475.109.835	82.049.038.879
Variazione netta	389.756.778.236	441.143.837.056

come da allegata tabella «B», variazione al bilancio parte spese.

Art. 4

Al bilancio di previsione pluriennale 1983-1986 approvato con l'art. 19 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 e successive integrazioni sono apportate le seguenti variazioni nette:

	lire		lire
Entrate 1983	389.756.778.236	Spese 1983	389.756.778.236
Entrate 1984	25.107.000.000	Spese 1984	25.107.000.000
Entrate 1985	1.164.000.000	Spese 1985	1.164.000.000
Entrate 1986	785.000.000	Spese 1986	785.000.000

come da allegata tabella «B», parte entrate e parte spese.

Art. 5

L'ammontare complessivo dei mutui autorizzati per lire 16.446 milioni dall'art. 17, primo comma della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, di approvazione del bilancio, successivamente modificato in lire 15.846 milioni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 34, primo provvedimento generale di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1983, è ridotto a lire 9.700 milioni.

Art. 6

L'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7, come integrato dall'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 34, è così modificato:

E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1983 dall'avanzo d'amministrazione per lo esercizio 1982 per l'ammontare di L. 493.552.287.647.

L'avanzo di amministrazione di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:

a) quanto a L. 51.887.533.393: reiscrizione in appositi fondi dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la richiesta di pagamento a norma dell'art. 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43:

Capitoli nn. 9010, 9020, 10920, 11920, 12910, 12920, 13910, 13920, 14.920, 15920, 21910, 21920, 30910, 31910, 31920, 32920, 40920, 43920, 45910, 45920, 50910, 50920, 53910, 53920, 60910, 60920, 61910, 61920, 70910, 72910, 72920, 73910, 73920, 75910, 75920;

b) quanto a L. 51.917.137.219: reiscrizione di spese sul bilancio per l'esercizio 1983 in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione già disposte a carico degli esercizi precedenti, e non formalmente impegnate, per le quali permangono tuttora le ragioni in vista delle quali la spesa fu a suo tempo autorizzata:

Cap. 7800 (ex 19860)	per L.	775.000.000
Cap. 10022 (ex 1011)	per L.	250.000.000
Cap. 10506 (ex 7026)	per L.	5.900.000.000
Cap. 10510 (ex 7028)	per L.	2.796.199.000
Cap. 11110 (ex 1143)	per L.	109.621.260
Cap. 11518 (ex 7029)	per L.	2.638.132.600
Cap. 11542 (ex 7106)	per L.	179.000.000
Cap. 12560 (ex 7115)	per L.	100.000.000
Cap. 13032 (ex 1479)	per L.	135.249.456
Cap. 13032 (ex 1482)	per L.	536.777.125
Cap. 14506 (ex 7038)	per L.	800.000.000
Cap. 15534 (ex 7305)	per L.	557.785.500
Cap. 15540 (ex 7306)	per L.	150.000.000
Cap. 20004 (ex 2015)	per L.	5.000.000.000
Cap. 20064 (ex 4603)	per L.	100.000.000
Cap. 21020 (ex 2035)	per L.	2.000.000.000
Cap. 21230 (ex 2050)	per L.	7.500.000.000
Cap. 21240 (ex 2052)	per L.	1.100.000.000
Cap. 21410 (ex 2040)	per L.	1.150.000.000
Cap. 21452 (ex 2046)	per L.	1.350.000.000

Cap. 21458 (ex 2049)	per L.	150.000.000
Cap. 22610 (ex 19760)	per L.	700.000.000
Cap. 32220 (ex 3300)	per L.	500.000.000
Cap. 40002 (ex 4711)	per L.	2.500.000.000
Cap. 45234 (ex 3039)	per L.	952.000.000
Cap. 45310 (ex 3023)	per L.	500.000.000
Cap. 45790 (ex 3018)	per L.	661.707.278
Cap. 51030 (ex 3280)	per L.	200.000.000
Cap. 52004 (ex 4629)	per L.	3.826.000.000
Cap. 52210 (ex 4630)	per L.	500.000.000
Cap. 61020 (ex 4379)	per L.	192.400.000
Cap. 61022 (ex 4380)	per L.	360.395.000
Cap. 61024 (ex 4381)	per L.	470.000.000
Cap. 61026 (ex 4382)	per L.	46.400.000
Cap. 61028	per L.	2.415.000.000
Cap. 71020 (ex 5020)	per L.	415.470.000
tutti riportati nel 1983		
Cap. 10506 (ex 7026)	per L.	3.200.000.000
Cap. 45034 (ex 3024)	per L.	1.200.000.000
riportati nel 1984;		

c) quanto a L. 174.987.274.238: reiscrizione di spese sul bilancio per l'esercizio finanziario 1983 in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi statali a destinazione vincolata o assegnazioni dello Stato per lo esercizio di funzioni delegate già disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge:

Cap. 10025 (ex 1013)	per L.	1.457.000.000
Cap. 10035 (ex 1006)	per L.	354.607.000
Cap. 10051 (ex 1052)	per L.	165.000.000
Cap. 10505 (ex 7027)	per L.	8.621.000.000
Cap. 11005 (ex 1200)	per L.	2.315.896.115
Cap. 11017 (ex 7010)	per L.	3.000.000.000
Cap. 11035 (ex 1306)	per L.	500.000.000
Cap. 11061 (ex 1162)	per L.	964.000.000
Cap. 11111 (ex 1144)	per L.	727.292.457
Cap. 11145 (ex 1137)	per L.	173.536.390
Cap. 11505 (ex 7048)	per L.	1.988.100.000
Cap. 11513 (ex 1195)	per L.	15.000.000.000
Cap. 11515 (ex 1190)	per L.	9.814.000.000
Cap. 11519 (ex 7047)	per L.	4.192.000.000
Cap. 11541 (ex 7107)	per L.	505.556.226
Cap. 11543 (ex 7030)	per L.	338.519.235
Cap. 11545 (ex 7031)	per L.	765.411.245
Cap. 11549 (ex 7034)	per L.	620.993.300
Cap. 11553 (ex 7062)	per L.	5.020.000.000
Cap. 11575 (ex 7108)	per L.	1.090.341.635
Cap. 11581 (ex 7122)	per L.	51.594.635
Cap. 11815 (ex 1170)	per L.	1.075.535.928
Cap. 11825 (ex 1145)	per L.	719.374.600
Cap. 12057 (ex 1339)	per L.	25.952.000
Cap. 12067 (ex 1146)	per L.	54.444.000
Cap. 12105 (ex 1142)	per L.	246.350.000

Cap. 12119 (ex 1286)	per L.	1.077.100.000
Cap. 12125 (ex 1341)	per L.	2.388.000.000
Cap. 12207 (ex 1325)	per L.	85.445.528
Cap. 12315 (ex 7020)	per L.	189.770.000
Cap. 12335 (ex 7054)	per L.	143.000.000
Cap. 12507 (ex 7064)	per L.	200.000.000
Cap. 12509 (ex 71123)	per L.	2.976.000.000
Cap. 12557 (ex 7127)	per L.	100.000.000
Cap. 12563 (ex 7126)	per L.	500.000.000
Cap. 12805 (ex 1175)	per L.	2.695.000.000
Cap. 12815 (ex 1390)	per L.	1.094.772.000
Cap. 12820 (ex 1405)	per L.	167.204.430
Cap. 12825 (ex 1400)	per L.	1.383.117.000
Cap. 12830 (ex 1395)	per L.	821.016.000
Cap. 14015 (ex 1550)	per L.	1.029.900.000
Cap. 14503 (ex 7037)	per L.	2.471.000.000
Cap. 14805 (ex 1510)	per L.	767.653.000
Cap. 14817 (ex 1515)	per L.	405.072.000
Cap. 15047 (ex 1632)	per L.	136.537.050
Cap. 20055 (ex 4621)	per L.	2.057.408.850
Cap. 20071	per L.	166.716.000
Cap. 45735 (ex 3175)	per L.	2.124.486.000
Cap. 45775 (ex 3210)	per L.	7.164.000.000
Cap. 50205 (ex 6015)	per L.	15.064.182.134
Cap. 50215 (ex 4546)	per L.	400.000.000
Cap. 50505 (ex 8005)	per L.	926.871.443
Cap. 50509 (ex 8010)	per L.	164.784.899
Cap. 53021 (ex 4622)	per L.	103.004.416
Cap. 53023 (ex 4623)	per L.	202.720.581
Cap. 53205 (ex 4471)	per L.	887.163.130
Cap. 53215 (ex 4474)	per L.	1.568.570.305
Cap. 53217 (ex 4475)	per L.	201.093.398
Cap. 60001 (ex 10004)	per L.	12.975.308.332
Cap. 60013 (ex 10008)	per L.	378.045.000
Cap. 60015 (ex 10003)	per L.	1.634.644.220
Cap. 60017	per L.	32.124.364.064
Cap. 60019 (ex 10002)	per L.	1.656.331.296
Cap. 60021 (ex 10005)	per L.	7.102.662.606
Cap. 60081 (ex 10007)	per L.	3.125.000.000
Cap. 61203 (ex 4376)	per L.	1.316.623.790
tutti riportati nel 1983		
Cap. 11519 (ex 7047)	per L.	4.193.000.000
Cap. 11585 (ex 7117)	per L.	511.470.000
Cap. 12561 (ex 7111)	per L.	521.732.000
riportati nel 1984;		

d) quanto a L. 21.452.000.000: iscrizione di spese autorizzate negli esercizi passati sui diversi capitoli di spesa la cui copertura finanziaria era assicurata da assegnazioni statali a destinazione vincolata, per le quali viene autorizzata la destinazione e un oggetto di intervento diverso da quello originario, sempre all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge statale di riferimento:

L.	50.000.000	dall'ex cap. 1081 al cap. 11541 del bilancio 1983;
----	------------	--

L. 700.000.000	dall'ex cap. 1087 al cap. 11519 del bilancio 1983;
L. 2.200.000.000	dal cap. 11545 (ex 7031) al cap. 11543 bilancio 1983;
L. 427.000.000	dal cap. 11547 (ex 7032) al cap. 11543 del bilancio 1983;
L. 143.000.000	dal cap. 11549 (ex 7034) al cap. 11543 del bilancio 1983;
L. 2.600.000.000	dal cap. 61095 (ex 4730) al cap. 80230 del bilancio 1983 e 1984;
L. 2.500.000.000	dal cap. 61037 (ex 19868) al cap. 61309 del bilancio 1983 e 1984;
L. 5.180.000.000	dal cap. 12810 (ex 1180) al cap. 12805 del bilancio 1984, 1985 e 1986;
L. 3.260.000.000	dal cap. 11551 (ex 7061) al cap. 11519 del bilancio 1984;
L. 4.392.000.000	dal cap. 12511 (ex 7124) al cap. 11519 del bilancio 1984;

e) quanto a L. 25.100.000.000: iscrizione di spese corrispondenti ad assegnazioni statali sulla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido, già destinate a tale finalità nei bilanci degli anni pregressi e non formalmente impegnate a norma della legge di contabilità regionale, per le quali è disposta la nuova destinazione; quanto a L. 13.962.000.000 (L. 6.600.000.000 nel 1983 e L. 7.362.000.000 nel 1984), alla copertura di quota parte della autorizzazione complessiva di spesa già disposta dall'art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, in materia di strutture per anziani, e integrata per L. 1.600.000.000 ai sensi dell'art. 7 della legge «finanziaria» regionale approvata in corrispondenza del presente assestamento di bilancio; quanto a L. 3.138.000.000 (L. 314.000.000 nel 1983, L. 1.406.000.000 nel 1984, L. 918.000.000 nel 1985) al finanziamento delle strutture sociali per gli anziani previste nel «Progetto montagna» e autorizzate dall'art. 10, lett. a) della legge finanziaria regionale medesima; quanto a lire 3.000.000.000 (L. 2.500.000.000 nel 1983 e L. 500.000.000 nel 1984) al finanziamento di un disegno di legge regionale per interventi straordinari sulle strutture per l'assistenza agli anziani; quanto a L. 2.000.000.000 al finanziamento nel 1983 di lavori di riattamento di edifici adibiti a scuole materne a norma dell'art. 8 della stessa legge finanziaria regionale; per lire 3.000.000.000 (L. 2.300.000.000 nel 1984 e L. 700.000.000 nel 1985) per il finanziamento di un disegno di legge regionale per strutture residenziali per handicappati gravissimi (partita n. 25, elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio); fatta salva la ridestinazione della stessa somma a valere sui fondi propri della Regione alle finalità originarie nell'ambito delle indicazioni del piano regionale di sviluppo.

La restante quota di L. 168.208.342.797 dell'avanzo di amministrazione 1982 è libera da vincoli ed è destinata alla copertura della generalità delle altre nuove o maggiori spese iscritte nella parte prima, spese effettive, del bilancio 1983.

Art. 7

Il punto 3 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 34, a seguito della definitiva approvazione del bilancio per l'esercizio 1983 con deliberazione n. 6/C.d.A./83 del 4 febbraio 1983, è così modificato:

	Competenza L.	Cassa L.
3) Latteria didattica «P. Marconi» Thiene come da allegato n. 1	2.511.747.600	3.508.247.600

Sono approvate le variazioni di bilancio risultanti dalla deliberazione n. 47 del 3 giugno 1983 della Latteria didattica «P. Marconi» di Thiene relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 allegato 1/A).

Sono approvate le variazioni di bilancio risultanti dalla deliberazione n. 59 del 6 giugno 1983 dell'Esu di Venezia riguardanti il primo assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio 1983 (allegato n. 2). Sono approvate le variazioni di bilancio risultanti dalla deliberazione n. 303 del 22 giugno 1983 dell'Esu di Padova riguardanti l'assestamento di bilancio di previsione per lo esercizio 1983 (allegato 3).

E' approvata la deliberazione n. 23 del 4 giugno 1983 dell'Irsev relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 (allegato 4).

E' approvata la deliberazione n. 2/1983 del 30 maggio 1983 dell'Irvv relativa alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1983 (allegato 5).

E' approvata la deliberazione n. 66 prot. 1333 dell'1 luglio 1983 dell'Azienda regionale delle foreste relativa alla variazione al bilancio per l'esercizio 1983 (terzo provvedimento) (allegato 6).

E' approvata la deliberazione n. 253/C/83 del 15 luglio 1983 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, Esav, relativa all'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (allegato n. 7).

Art. 8

All'elenco n. 2 (Cap. 80210) «Fondo globale spese correnti» annesso alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento		lire
13) disegno di legge regionale «Contributo per pagamento virtuale pedaggio in relazione allo spostamento della barriera di Vittorio Veneto in accordo con la Società Autostrade IRI»	1983	100.000.000

Variazioni in diminuzione

1) disegno di legge regionale «Attività di informazione della Giunta regionale»	1983	600.000.000
---	------	-------------

All'elenco n. 3 (Cap. 80230) «Fondi globali spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» annesso alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento

lire

10) disegno di legge regionale «Interventi per lo smaltimento e il riciclaggio di rifiuti industriali»	1983	1.500.000.000
	1984	750.000.000
22) disegno di legge regionale «Contributi per l'istituzione di musei etnografici»	1983	800.000.000
23) disegno di legge regionale «Progetto per il settore del secondario e il mercato del lavoro»	1983	11.600.000.000
24) acquisto di immobili storici da destinare a iniziative locali di valorizzazione del patrimonio culturale e dell'artigianato artistico	1983	100.000.000

Variazione in diminuzione

8) Progetto Montagna «Interventi per investimenti straordinari diversi»	1983	10.000.000.000
	1984	19.910.500.000
	1985	8.762.500.000
21) disegno di legge regionale «Realizzazione di strutture per lo sport»	1983	600.000.000
16) disegno di legge regionale «Progetto Montagna, edilizia sociale»	1983	2.000.000.000
	1984	2.500.000.000
	1985	1.078.000.000

All'elenco n. 4 (Cap. 80250) «Fondo globale spese d'investimento finanziate con assegnazioni statali» annesso alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

lire

2) disegno di legge regionale «Interventi straordinari sulle strutture per l'assistenza degli anziani»	1983	2.500.000.000
	1984	500.000.000
3) disegno di legge regionale «Strutture residenziali per handicappati gravi»	1983	—
	1984	2.300.000.000
	1985	700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 6 settembre 1983

Bernini